

## *Donatori sangue, gli enti senza Irap*

**DI ALESSANDRO FELICIONI**

Sfuggono anche all'Irap le associazioni dei volontari di sangue: l'agevolazione tributaria non fa distinzioni in base al tributo, ma solo in funzione dell'attività svolta. È questa la tesi dell'Agenzia delle entrate che con risoluzione n. 98/E del 3 agosto 2006 ha avallato la soluzione proposta da un'associazione in un'istanza di interpello.

La legge n. 219/2005, che ha disciplinato lo svolgimento delle attività trasfusionali in particolare modo esercitate mediante associazioni e le federazioni di donatori di sangue, reca tra l'altro un particolare regime fiscale attraverso l'esclusione dall'imposizione tributaria delle attività e degli atti che detti enti svolgono in adempimento delle finalità della stessa legge n. 219 e per gli scopi associativi. Se la normativa individua dettagliatamente i soggetti destinatari dell'agevolazione e l'ambito oggettivo della stessa, ossia le attività che possono essere escluse da imposizione, nulla prevede in ordine ai tributi per i quali la tassazione è esclusa. L'amministrazione, proprio sulla scorta del fatto che solo l'attività esercitata è fonte di limitazione dell'agevolazione, sposa la tesi del contribuente e allarga anche all'Irap, oltre che alle imposte di-

rette, l'esenzione.

Ciò perché è lo stesso presupposto per l'applicazione del tributo regionale a prevedere espressamente che «l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta».

In riferimento al momento di applicazione dell'esenzione, l'Agenzia richiama semplicemente la normativa di riferimento secondo la quale l'esclusione si considera applicabile a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel corso del quale la norma agevolativa è entrata in vigore, ossia, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, a decorrere dal 2005. (riproduzione riservata)